

COMUNE DI MASATE



COMUNE DI MASATE

PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 20.12.2011

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI	pag..	1
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	pag.	1
Art. 1	1	pag. 1
Art. 2	1	pag. 1
CAPO II IL SINDACO	pag.	2
Art. 3	Compiti e poteri	pag. 2
CAPO III GRUPPI CONSILIARI	pag.	2
Art. 4	Costituzione	pag. 2
TITOLO II CONSIGLIERI COMUNALI	pag.	4
CAPO I INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO	pag.	4
Art. 5	Entrata in carica	pag. 4
Art. 6	Dimissioni	pag. 4
Art. 7	Sospensione dalla carica – sostituzione	pag. 5
CAPO II DIRITTI DEI CONSIGLIERI	pag.	6
Art. 8	Diritto d’iniziativa	pag. 6
Art. 9	Emendamenti	pag. 6
Art. 10	Interrogazioni e interpellanze	pag. 7
Art. 11	Mozioni e Mozioni d’ordine	pag. 8
CAPO III CONSIGLIERI SCRUTATORI	pag.	9
Art. 12	Designazione e funzioni	pag. 9
CAPO IV ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO	pag.	10
Art. 13	Permessi retribuiti, rimborsi e disposizioni assicurative	pag. 10
Art. 14	Gettone di presenza – indennità di funzione	pag. 10
Art. 15	Divieto di mandato imperativo	pag. 10
Art. 16	Partecipazione alle adunanze – giustificazione delle assenze	pag. 10
Art. 17	Astensione obbligatoria	pag. 11
Art. 18	Responsabilità personale – esonero	pag. 11
TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	pag.	12
CAPO I CONVOCAZIONE	pag.	12
Art. 19	Avviso di convocazione	pag. 12
Art. 20	Argomenti della seduta	pag. 12
Art. 21	Avviso di convocazione – consegna – modalità	pag. 13
Art. 22	Avviso di convocazione – consegna – termini	pag. 14

Art. 23	Avviso di convocazione – pubblicazione e diffusione	pag.	14
CAPO II ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE		pag.	15
Art. 24	Deposito degli atti	pag.	15
CAPO III SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE		pag.	15
Art. 25	Numero legale	pag.	15
Art. 26	Adunanze di prima convocazione	pag.	16
Art. 27	Adunanze di seconda convocazione	pag.	17
CAPO IV PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE		pag.	18
Art. 28	Adunanze pubbliche	pag.	18
Art. 29	Adunanze segrete	pag.	18
Art. 30	Adunanze allargate	pag.	19
CAPO V DISCIPLINA DELLE ADUNANZE		pag.	19
Art. 31	Comportamento dei consiglieri	pag.	19
Art. 32	Ordine della discussione	pag.	20
Art. 33	Comportamento del pubblico	pag.	21
Art. 34	Ammissioni di consulenti e funzionari in aula	pag.	21
CAPO VI ORDINE DEI LAVORI		pag.	22
Art. 35	Apertura della seduta: comunicazioni – interrogazioni – interpellanze	pag.	22
Art. 36	Ordine di trattazione degli argomenti	pag.	23
Art. 37	Discussione – norme generali	pag.	24
Art. 38	Questione pregiudiziale o sospensiva	pag.	25
Art. 39	Fatto personale	pag.	25
CAPO VII PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - IL VERBALE		pag.	26
Art. 40	Partecipazione del segretario comunale all’adunanza	pag.	26
Art. 41	Verbale dell’adunanza – redazione e firma	pag.	26
TITOLO IV DELIBERAZIONI		pag.	28
CAPO I PROVVEDIMENTI		pag.	28
Art. 42	Approvazione – revoca – modifica	pag.	28
CAPO II VOTAZIONI		pag.	28
Art. 43	Modalità generali	pag.	28
Art. 44	Votazione in forma palese	pag.	30
Art. 45	Votazione per appello nominale	pag.	31
Art. 46	Votazioni segrete	pag.	31
Art. 47	Esito delle votazioni	pag.	32
Art. 48	Deliberazioni immediatamente eseguibili	pag.	33
Art. 49	Entrata in vigore	pag.	33

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e l'attività del consiglio comunale, secondo le prescrizioni contenute nel Decreto Legislativo n.267/2000 e nello statuto del comune.

Articolo 2 - Sede delle adunanze

1. Le adunanze del consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.

2. Su proposta del sindaco la conferenza dei capigruppo può stabilire, che l'adunanza del consiglio, a maggioranza, si tenga eccezionalmente in luogo diverso della sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.

3. La sede ove si tiene l'adunanza del consiglio deve essere sempre indicata nell'avviso di comunicazione.

CAPO II

IL SINDACO

Articolo 3 - Compiti e poteri

1. Il sindaco rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge.

2. Provvede al proficuo funzionamento del consiglio comunale, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

3. Esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni si ispira a criteri d'imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.

CAPO III

GRUPPI CONSILIARI

Articolo 4 - Costituzione

1. Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Ogni candidato Sindaco, eletto in seno ad una coalizione, deve dichiarare entro il termine di cui al comma 3, il gruppo d'appartenenza; qualora non vi siano altri consiglieri dello stesso gruppo, si applica il comma 2.

2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al sindaco il nome del capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio appena eletto. Con la stessa procedura dovranno essere comunicate al sindaco le variazioni della persona del capo gruppo e le modalità scelte per la ricezione delle comunicazioni istituzionali.

In mancanza di tali comunicazioni, il candidato sindaco eletto a consigliere sarà considerato capo gruppo di quella coalizione.

4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del nuovo gruppo.

TITOLO II

CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Articolo 5 - Entrata in carica

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione delle loro elezioni durante la prima seduta del consiglio comunale secondo il vigente ordinamento.

2. In caso di cessazione dalla carica di consigliere comunale, il consiglio comunale procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa e alla convalida dell'elezione di colui che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto, previa accertamento dell'insussistenza delle cause d'ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle leggi vigenti.

Articolo 6 - Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al consiglio comunale e consegnata al protocollo generale.

2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.

3. Le dimissioni sono irrevocabili, sono immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

4. Il consiglio comunale procede in seduta pubblica, entro 10 giorni dalla presentazione delle dimissioni e comunque nel primo consiglio utile, alla surrogazione del consigliere dimissionario, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni d'ineleggibilità e d'incompatibilità per il soggetto surrogante.

5. Nel caso di dimissioni di più consiglieri comunali si procede alla surroga degli stessi con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta al protocollo.

6. Non si dà luogo alla surroga qualora, ricorrendo i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio, a norma dell'art 141 comma 1 lett. B (DL 267/2000).

Articolo 7 - Sospensione dalla carica – sostituzione

1. I consiglieri comunali possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del prefetto applicando l'articolo 59, comma 4 del D.L. 267/2000.

2. Il sindaco, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata.

3. Il consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse al suo mandato.

4. Il consiglio comunale alla prima adunanza utile prende atto del provvedimento intervenuto e procede alla temporanea sostituzione del consigliere sospeso affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

CAPO II
DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Articolo 8 - Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del consiglio comunale.

2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nelle competenze del consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.

3. Le proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al sindaco, e per conoscenza al segretario comunale al fine di acquisire i pareri necessari sulla competenza del consiglio.

Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del consiglio, il sindaco comunica al consigliere l'impossibilità di discuterla e non può essere sottoposta al consiglio comunale.

La comunicazione è inviata ai capi gruppo.

Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente. Tale procedura deve concludersi entro e non oltre il 30° giorno dalla data di presentazione della proposta, salvo diversa disposizione del consiglio comunale.

Articolo 9 - Emendamenti

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale.

2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.

3. Gli emendamenti possono essere presentati per iscritto al sindaco almeno due giorni prima dell'adunanza di consiglio comunale oppure nel corso della seduta. In quest'ultimo caso possono essere presentati solo emendamenti che non abbiano valenza amministrativa e/o contabile.

4. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato da un consigliere può essere fatto proprio da un altro consigliere.

5. Le proposte d'emendamenti pervenute due giorni prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal sindaco al segretario comunale che ne cura la procedura d'urgenza. Per le proposte d'emendamento presentate nel corso dell'adunanza il segretario comunale, su richiesta del sindaco, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta del segretario comunale per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera è rinviata a dopo l'ultimo ordine del giorno.

Quando tali elementi non sono acquisibili, la deliberazione è rinviata all'adunanza successiva.

Articolo 10 - Interrogazioni e interpellanze

1. I consiglieri nell'esercizio delle proprie funzioni, secondo la normativa vigente, hanno diritto di presentare interrogazioni e interpellanze su argomenti che riguardano le funzioni d'indirizzo e controllo politico-amministrativo del consiglio comunale, nonché di interesse politico generale.

2. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al sindaco e alla giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base al qual è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.

3. le interpellanze consistono nella domanda rivolta al sindaco per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta dell'amministrazione su questioni generali di particolare rilievo.

4. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate al sindaco e sono sempre formulate per scritto e firmate dai proponenti.

5. Il sindaco o l'assessore da lui delegato risponde, entro 30 giorni. La risposta è data, di norma, nella prima adunanza. Nel caso in cui entro il termine predetto non si tengano adunanze del consiglio, la risposta è data per iscritto. Nella successiva seduta l'interrogazione o l'interpellanza e la relativa risposta sono comunicate per riassunto al consiglio.

Articolo 11 - Mozioni e mozioni d'ordine

1. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del consiglio comunale, riferita all'esercizio delle funzioni d'indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozioni d'iniziativa e d'interventi da parte del consiglio, del sindaco o della giunta nell'ambito dell'attività del comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa.

2. Le mozioni devono essere presentate per scritto al sindaco, sottoscritte dal consigliere proponente, e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del consiglio convocata dopo la loro presentazione.

3. I proponenti leggono la mozione presentata.

4. Su ogni mozione possono essere presentati degli emendamenti. La discussione di essi avviene dopo la chiusura della discussione generale. I singoli emendamenti sono discussi e votati secondo l'ordine del comma cui si riferiscono.

Il consigliere che intervenga nella discussione della mozione, può concludere, presentando un ordine del giorno sullo stesso oggetto della discussione. In ogni caso la votazione della mozione ha la precedenza su quella dell'ordine del giorno, sul quale sono ammesse semplici dichiarazioni di voto.

5. Ove la mozione sia presentata nel corso della seduta consiliare, può essere discussa solo in presenza di almeno uno dei proponenti.

6. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

7. Le mozioni che non sono discusse per assenza di tutti i proponenti decadono.

8. La mozione d'ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare un argomento posto in discussione, siano osservati la legge ed il presente regolamento. Il sindaco, sentito il segretario comunale, decide se il richiamo sia giustificato e da accogliersi e provvede quindi di conseguenza; in caso d'opposizione alla richiesta decide il consiglio comunale, senza discussione, a maggioranza dei presenti.

CAPO III

CONSIGLIERI SCRUTATORI

Articolo 12 - Designazione e funzioni

1. Quando l'ordine del giorno prevede votazioni a voto segreto all'inizio della seduta, oppure nel corso della seduta, qualora se ne presenti l'esigenza, il sindaco, dopo che il segretario ha effettuato l'appello, designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza, se presente in aula, deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.

2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal sindaco; nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il sindaco dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

3. L'assistenza degli scrutatori al sindaco è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto, per la verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

4. Nel verbale delle adunanze deve risultare quali deliberazioni l'esito delle votazioni è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

CAPO IV
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Articolo 13 - Permessi retribuiti, rimborsi e disposizioni assicurative

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni delle leggi vigenti.

Articolo 14 - Gettone di presenza – indennità di funzione

1. Ai consiglieri comunale è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del consiglio, secondo le modalità previste dalla legge.

Articolo 15 - Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell'ambito della sua funzione, egli ha pertanto piena libertà d'azione, d'espressione e di voto.

Articolo 16 - Partecipazione alle adunanze – giustificazioni delle assenze

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del consiglio

2. Qualora il consigliere si assenta definitivamente durante una seduta dal consiglio, deve comunicarlo al segretario comunale.

Articolo 17 - Astensione obbligatoria

1. I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo d'astensione non si applica ai provvedimenti di carattere normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado

2. Ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti all'ente comunale.

3. I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Articolo 18 - Responsabilità personale – esonero

1. Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal consiglio.

2. E' esente da responsabilità il consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia partecipato alla deliberazione

3. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni vigenti di legge in materia di responsabilità.

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

CONVOCAZIONE

Articolo 19 - Avviso di convocazione

1. La convocazione del consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e delle sede dove la stessa sarà tenuta. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora d'inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

3. Il consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

4. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

Articolo 20 - Argomenti della seduta

1. L'elenco degli argomenti da trattare costituiscono l'ordine del giorno.

2. Il sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, quindi dà avvio ai lavori del consiglio con la trattazione delle eventuali interrogazioni.

3. Concluse le comunicazioni il consiglio comunale procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno.

4. L'ordine di trattazione dei punti all'ordine del giorno può essere modificato per decisione motivata dal sindaco o su richiesta motivata di un consigliere, sempre che nessuno dei membri del consiglio si opponga. Nel caso d'opposizione, decide il consiglio con votazione a maggioranza senza discussione.

5. Il consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non sono iscritti all'ordine del giorno.

6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui l'art. 41. Tutti gli altri argomenti sono trattati in seduta pubblica.

Articolo 21 - Avviso di convocazione – consegna – modalità

1. L'avviso di convocazione del consiglio comunale, con l'ordine del giorno, deve essere notificato al domicilio dei consiglieri, a mezzo di un messo comunale o tramite e.mail.

2. I consiglieri che non risiedono nel comune sono tenuti a designare, entro dieci giorni dalla proclamazione dell'elezione, un domiciliatario residente nel comune indicando, con lettera indirizzata al sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica.

3. Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente comma, il sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Articolo 22 - Avviso di convocazione – consegna – termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni interi prima di quello stabilito per la riunione. Le proposte di deliberazione relative agli argomenti da trattare in consiglio devono essere depositate in visione entro gli stessi termini.

2. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere notificato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.

3. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne notifica scritta ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti e provvedendo a depositare in visione le proposte di deliberazione entro lo stesso termine.

4. L'eventuale ritardata notifica dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato.

Articolo 23 - Avviso di convocazione – pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare in consiglio comunale devono essere pubblicati all'albo e nel sito internet del comune, la pubblicità è altresì assicurata mediante la pubblicazione di appositi manifesti e sul tabellone elettronico posto presso il municipio, per far noto il giorno e l'ora di convocazione.

2. Il sindaco, tranne che per i casi di urgenza, dispone la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del consiglio comunale e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Articolo 24 - Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria, nel giorno dell'adunanza e nei cinque giorni precedenti.

2. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositate almeno 24 ore prima della riunione.

3. Salvo particolari ragioni d'urgenza, nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui i commi precedenti.

CAPO III
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Articolo 25 - Numero legale

1. Per la validità delle sedute del consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o lo statuto o il presente regolamento richiedano una presenza diversa

2. L'accertamento del numero legale è effettuato dal sindaco, previo appello nominale del Segretario.

3. Se la seduta non è in numero legale all'ora di convocazione del consiglio, il sindaco può sospenderla fino al massimo di 30 minuti per consentire l'acquisizione del numero legale. Decorso inutilmente tale termine, il sindaco dichiara deserta la seduta in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno per quella medesima seduta.

4. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è redatto verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

5. Il sindaco, durante la seduta, non è più obbligato a verificare il numero dei presenti.

Articolo 26 - Adunanze di prima convocazione.

1. Il consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune.

2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Trascorsi 20 minuti da quel momento il sindaco, se vi sono interrogazioni od interpellanze iscritte all'ordine del giorno, può dar corso alla discussione, ancorché non sia ancora raggiunto il numero legale necessario per rendere valida la seduta agli effetti deliberativi.

4. Nel caso in cui, trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Sindaco ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza. Si procede, comunque al completamento della trattazione delle interrogazioni e interpellanze.

6. Il sindaco, nel corso della seduta, ad eccezione delle ipotesi di cui al precedente comma, non è tenuto a verificare se sia presente il numero legale, salvo che ciò venga richiesto espressamente da uno dei consiglieri. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il sindaco dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 15 minuti. Ove risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello prescritto per la validità, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

7. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Articolo 27 - Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione può fare seguito, a distanza di non meno di 24 ore dall'orario di prima convocazione, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2. Data e orario dell'adunanza in seconda convocazione devono essere previsti nella convocazione iniziale della seduta, in tal caso essa viene tenuta quando nella prima convocazione è stata verificato e messo a verbale l'esito della prima seduta andata deserta. Nel caso in cui la seduta inizi regolarmente e nel suo corso venga meno il numero legale, i punti dell'ordine del giorno non trattati vanno inseriti in una nuova convocazione di seduta, da farsi secondo le consuete modalità.

3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima seduta, le sedute, escluse quelle in cui all'ordine del giorno siano iscritte le proposte di deliberazione di cui al comma successivo, sono valida purché intervengano almeno un terzo dei componenti del consiglio, senza computare a tal fine il sindaco.

4. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune, i seguenti atti;

- costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
- partecipazione a società di capitale;
- disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
- bilanci annuali e pluriennali e relazione previsionale;
- rendiconto della gestione;
- regolamenti;
- istituzione e ordinamento dei tributi;
- contrazione di mutui ed emissione di prestiti obbligazionari;
- esame di relazioni su gravi irregolarità presentata dal collegio dei revisori dei conti.

5. Il giorno e l'ora della sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal sindaco.

CAPO IV
PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE

Articolo 28 - Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'articolo successivo.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze.

Articolo 29 - Adunanze segrete

1. L'adunanza del consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza di persone, o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, capacità e comportamenti di persone il sindaco invita i consiglieri a chiudere la seduta senza, senza ulteriori interventi. Il consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.

Il sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

4. Durante le adunanze segrete restano in aula i componenti del consiglio e il segretario comunale, tutti vincolati al segreto d'ufficio.

Articolo 30 - Adunanze aperte

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi d'interessi della comunità lo fanno ritenere necessario il sindaco, può convocare l'adunanza aperta del consiglio comunale, nella sua sede abituale o anche nei luoghi particolari previsti dall'articolo 2 del presente regolamento.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere e dei privati cittadini.

3. L'adunanza può essere tenuta in maniera allargata anche relativamente ad un solo punto dell'ordine del giorno.

CAPO V

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Articolo 31 - Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico – amministrativi.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possono offendere l'onorabilità di persone.

3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il sindaco lo richiama, nominandolo.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il sindaco deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

5. Il sindaco, i consiglieri comunali e gli assessori non possono introdurre nell'aula consiliare cartelli, striscioni e simili durante la seduta consiliare, pena l'espulsione dall'aula da parte del sindaco. Eventuali eccezioni possono essere decise dalla conferenza dei capigruppo.

Articolo 32 - Ordine della discussione

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza.

2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al sindaco.

3. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il sindaco deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.

4. Solo al sindaco è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il sindaco richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

Articolo 33 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso della opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.

2. Non è consentito l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzione del consiglio o rechi disturbi allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al sindaco, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli agenti di polizia municipale.

4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del sindaco e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta di consiglio.

Articolo 34 - Ammissioni di funzionari e consulenti in aula

1. Il Sindaco, per esigenze proprie o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

CAPO VI

ORDINE DEI LAVORI

Articolo 35 - Apertura della seduta: Comunicazioni – Interrogazioni – Interpellanze

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il sindaco effettua eventuali comunicazioni sull'attività del comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.

2. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del sindaco in un tempo non superiore ai cinque minuti per ogni argomento trattato.

3. Delle comunicazioni il consiglio prende atto e non è consentito ai consiglieri alcun intervento.

4. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione al protocollo generale. Se il consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione od interpellanze, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinnovo ad altra adunanza.

5. Le interrogazioni e le interpellanze sono sinteticamente illustrate al consiglio dal presentatore, con riferimento al testo delle stesse depositato, nei termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza. Il sindaco dà risposta alle interrogazioni ed alle interpellanze o demanda l'assessore incaricato a provvedervi. L'illustrazione e le risposte devono essere contenute complessivamente nel tempo di dieci minuti.

6. Alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti.

7. Nel caso che l'interrogazione o l'interpellanza sia stata presentata da più consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

8. Le interrogazioni e le interpellanze relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.

9. Le interrogazioni e le interpellanze riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

10. Trascorsa un'ora dall'inizio della trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze, il sindaco fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del consiglio comunale.

11. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi lo statuto, il bilancio preventivo, il rendiconto, il piano di governo del territorio e le sue varianti generali, nonché altri argomenti per la cui adozione è previsto un termine perentorio per legge, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.

12. Quando i consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal sindaco entro 30 giorni dalla richiesta, salvo i casi d'urgenza. L'interrogazione e l'interpellanza non vengono iscritte all'ordine del giorno del consiglio.

Articolo 36 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

2. La proposta incidentale è quella che viene avanzata da un consigliere comunale nel corso della discussione di una proposta principale al fine di manifestare un dissenso. La proposta incidentale viene messa subito in votazione e la decisione viene presa dal consiglio a maggioranza assoluta di voti in modo palese.

3. Il Sindaco può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbiano avuto notizia a seduta iniziata.

Articolo 37 - Discussione – norme generali

1. Il relatore delle proposte di deliberazione o di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno su richiesta del sindaco è lo stesso sindaco o un assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dal sindaco , dai consiglieri o dalla commissione, sono i proponenti stessi.

2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il sindaco dà la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire in base alla precedenza di prenotazione.

3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascuno può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del sindaco o del relatore.

4. Il relatore replica in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

5. Il sindaco, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione.

6. Dichiarata chiusa la discussione, inizia la fase di dichiarazione di voto: la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a 3 minuti. Qualora uno o più consiglieri di gruppo dissentono dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. Gli interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

7. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai regolamenti, ai piani di governo del territorio ed alle loro varianti generali.

Articolo 38 - Questione pregiudiziale o sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone il motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri – un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Articolo 39 - Fatto Personale

1. Costituisce “fatto personale” l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il sindaco decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del sindaco decide il consiglio, senza discussione, con votazione palese.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.

CAPO VII

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - VERBALE

Articolo 40 - Partecipazione del segretario comunale all'adunanza

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al sindaco di poter intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere giuridico – amministrativo quando il consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza.

Articolo 41 - Verbale dell'adunanza – redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal consiglio comunale attraverso le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale.

2. Alla sua redazione provvede il segretario comunale.

3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta il testo integrale delle deliberazioni, degli eventuali emendamenti, i nominativi del relatore e degli intervenuti al dibattito ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta, indicando il nominativo dei contrari e degli astenuti. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4. Qualora venga fatto ricorso a strumenti di registrazione audio o audiovisivi e successiva trascrizione della discussione sui punti in discussione, gli originali delle delibere conterranno la trascrizione della parte di seduta nella quale la deliberazione è stata presa, mentre le copie delle delibere a qualsiasi titolo eseguite riporteranno in luogo della trascrizione verbale della discussione la dicitura "*omissis*"; in alternativa le registrazioni su supporto elettronico, che, ai sensi dell'art. 22, 2° comma della Legge n. 241/1990, costituiscono documento amministrativo, saranno tenute per 5 anni a disposizione dei Consiglieri richiedenti.

5. Quando gli interessati ne facciano richiesta al segretario, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al segretario comunale medesimo nel corso della trattazione del punto all'ordine del giorno al quale si riferiscono.

6. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale ed il segretario comunale provvede ad escluderle. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta scritta nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

7. Ogni consigliere può richiedere che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo, qualora questo differisca dalla posizione del proprio gruppo consiliare.

8. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possono recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

9. Il verbale delle adunanze è firmato dal sindaco e dal segretario comunale.

TITOLO IV

DELIBERAZIONI

CAPO I

PROVVEDIMENTI

Articolo 42 - Approvazione – revoca – modifica

1. Il consiglio comunale approva, con le modalità di cui al successivo capo II, le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema della proposta in votazione.

2. Il consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale per procedere alla revoca, modifica, integrazione sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

3. Gli atti di revoca, modifica, integrazione o sostituzione di precedenti deliberazioni, qualora comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, prevedono gli interventi diretti a disciplinare i relativi rapporti.

CAPO II

VOTAZIONI

Articolo 43 - Modalità generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.

2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 44 e 45.

3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

5. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:

a. la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;

b. le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:

- emendamenti soppressivi;
- emendamenti modificativi;
- emendamenti aggiuntivi;

c. per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte di cui sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo;

d. i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

6. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguente modalità:

- regolamenti: il sindaco invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per scritto; discusse e votate tali

proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese;

- bilanci: avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli contenuti, presentati dai consiglieri; concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.

7. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

Articolo 44 - Votazione in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano o con altra strumentazione tecnica analoga.

2. Il sindaco pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.

3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del segretario comunale, il sindaco ne proclama il risultato, nominando i contrari e gli astenuti.

4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

Articolo 45 - Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando essa è prescritta dalla legge, dallo Statuto oppure se in tal senso si sia pronunciato il consiglio, su proposta del sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri.

2. Il segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal sindaco, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario comunale stesso.

3. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Articolo 46 - Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, nei casi previsti dalla legge, a mezzo di schede come appresso:

a) le schede sono predisposte dall'ufficio di presidenza, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;

b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al consiglio.

2. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.

3. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il sindaco stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato dal sindaco a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti .

4. Coloro che votano schede bianche sono computati come votanti.

5. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al sindaco , affinché ne sia preso atto al verbale.

6. Terminata la votazione il sindaco, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario comunale, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

7. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il sindaco annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Articolo 47 - Esito delle votazioni

1. Salve le disposizioni di legge che richiedono maggioranze speciali, il consiglio comunale delibera a maggioranza dei votanti.

2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.

5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al consiglio solo in una adunanza successiva.

6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il sindaco conclude il suo intervento con la formula "il consiglio approva" oppure "il consiglio non approva".

7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuti da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Articolo 48 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Il consiglio comunale decide l'eventuale carattere d'urgenza di una delibera.

2. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

3. La dichiarazione dell'immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Articolo 49 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore a far data dall'esecutività della deliberazione che lo approva e verrà pubblicato unitamente alla delibera, all'albo pretorio per 15 giorni e sul sito istituzionale del comune.